ANSF Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

ANSF Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

Prot. n°**ANSF 07691/12**
Firenze 08-10-2012

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario
Via Caraci, 36
00157 Roma

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie
Via Caraci, 36
00157 Roma

RETE FERROVIARIA ITALIANA
Direzione Tecnica
Piazza della Croce Rossa, 1
00161 Roma

IMPRESE FERROVIARIE
(elenco allegato)
Loro Sedi

COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO
S.M. Uff. Movimenti e Trasporti
Viale Castro Pretorio, 123
00185 Roma

Verificatori indipendenti di sicurezza
(elenco allegato)
Loro Sedi

Associazioni di settore
(elenco allegato)
Loro Sedi

Organizzazioni Sindacali
(elenco allegato)
Loro Sedi

OGGETTO: Decreto del Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie n.5/2012 recante "Estensione del Riconoscimento in qualità di Verificatore Indipendente di Sicurezza della Società STEAMCERT S.r.l. con sede legale in Via Giuseppe Impastato, 1 – 56122 PISA"

Si comunica che è stato emanato il decreto in oggetto che entra in vigore in data odierna.

Il testo integrale del decreto sarà disponibile sul sito internet dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (www.ansf.it)

Il Direttore
Ing. Alberto Chiovelli

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
Piazza della Stazione, 45 50123 – FIRENZE Italia
Tel.+39 055 2356620 - +39 06 41582379 - Fax +39 055 2356495
agenzia.sicurezza@ansf.it codice fiscale 94165250484

ANSF Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

ANSF Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

Prot. n°**ANSF 07691/12**

Firenze 08-10-2012

Decreto n. 5/2012

"Estensione del riconoscimento in qualità di Verificatore Indipendente di Sicurezza della Società STEAMCERT S.r.l. con sede legale in Via Giuseppe Impastato, 1 – 56122 PISA"

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, con particolare riferimento all'articolo 6 comma 2 lettera r);

VISTO il decreto legislativo 08 ottobre 2010, n. 191, recante attuazione della direttiva 2008/57/CE che abroga le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE relative all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 2008 n. 211 *"Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti"*

VISTO il decreto n. 1/2009 del 6 aprile 2009 del Direttore dell'Agenzia, concernente le attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria;

Visto il decreto n. 4/2012 del 9 agosto 2012 del Direttore dell'Agenzia, concernente le attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria che abroga e sostituisce il precedente a partire dal 1 gennaio 2013;

VISTE le *"Linee Guida per la qualifica da parte dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie dei Verificatori Indipendenti della Sicurezza"*;

VISTO il decreto del Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie n. 9/2011 del 21 ottobre 2011 con il quale la Società STEAMCERT S.r.l., con sede legale in Via Giuseppe Impastato, 1 – 56122 PISA, e' stata riconosciuta idonea, in conformità all'articolo 6 comma 2 lettera r), a svolgere a svolgere l'attività di Verificatore indipendente di Sicurezza (VIS) come definito dall'articolo 3 comma 1lettera i) del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 per i sottosistemi del sistema ferroviario convenzionale ed ad alta velocità di seguito elencati:

- Materiale Rotabile;
- Manutenzione;

VISTA l'istanza del 13 febbraio 2012 presentata dalla Società Società STEAMCERT S.r.l., con sede legale in Via Giuseppe Impastato, 1 – 56122 PISA, con la quale richiede l'estensione del riconoscimento da parte dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza della Ferrovie quale Verificatore Indipendente di Sicurezza, ai sottosistemi:

- Infrastrutture;
- Energia;
- Controllo, Comando e Segnalamento a terra;
- Controllo , Comando e Segnalamento di bordo;
- Esercizio.

Considerato che, nella predetta istanza, la Società STEAMCERT, ha altresì dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi previsti nelle *"Linee Guida per la qualifica da parte dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie dei Verificatori Indipendenti della Sicurezza"*;

Ravvisata la completezza e la correttezza formale della documentazione prodotta dal suddetta Società nonché la conformità della documentazione stessa ai requisiti fissati dalle *"Linee Guida"*;

Tenuto conto che nel corso della visite ispettive, di cui al paragrafo 6.2.9 delle citate *"Linee Guida,* effettuate da questa Agenzia presso la sede della Società richiedente, è stata riscontrata la conformità dell'organizzazione ai requisiti minimi previsti;

Viste la "Relazione Conclusiva del Gruppo di Verifica" nella quale sono contenute le risultanze dell'istruttoria e delle attività ispettive svolte in data 22 e 23 marzo 2012 presso la sede della Società in Via Giuseppe Impastato, 1 – PISA e dei colloqui con valutatori della Società STEAMCERT effettuati presso la sede dell'ANSF il giorno 12 aprile 2012;

Decreta

Art.1

1. La Società STEAMCERT S.r.l., con sede legale in Via Giuseppe Impastato, 1 – 56122 PISA, è riconosciuta idonea a svolgere l'attività di Verificatore indipendente di Sicurezza (VIS) come definito dall'articolo 3 comma 1 lettera i) del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 per i sottosistemi, in aggiunta ai sottosistemi già riconosciuti con decreto 9/2011, del sistema ferroviario convenzionale ed ad alta velocità indicati di seguito:
   - Infrastrutture;
   - Energia;
   - Controllo, Comando e Segnalamento a terra;
   - Controllo , Comando e Segnalamento di bordo;
   - Esercizio;

2. La Visita in Accompagnamento prevista al punto 6.2.12 delle *"Linee Guida per la qualifica da parte dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie dei Verificatori Indipendenti della Sicurezza"* sarà svolta nel corso della prima attività di valutazione che svolgerà la Società STEAMCERT S.r.l. e comunque non oltre un anno dalla data del presente Decreto di riconoscimento di VIS, a tal fine la Società medesima dovrà attivarsi presso questa Agenzia per dare seguito al provvedimento.

Art.2

1. I compiti di cui al precedente articolo devono essere svolti secondo le forme, modalità e procedure stabilite nel decreto del Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie 6 aprile 2009 n.1 e, a partire dal 1° gennaio 2013, dal decreto del 9 agosto 2012 n. 4.

2. La Società STEAMCERT S.r.l. svolgerà i predetti compiti, tenendo conto della disponibilità delle risorse e delle competenze tecniche adeguate al loro svolgimento, nel pieno rispetto e mantenimento della struttura nonché dell'organizzazione e gestione del personale e risorse strumentali - ivi comprese le scelte effettuate dall'organismo in merito all'utilizzazione dei consulenti esterni - come individuata nella documentazione presentata ed integrata su richiesta dell'Agenzia.

3. Tutte le variazioni che la Società STEAMCERT S.r.l. dovesse apportare agli elementi che sono stati analizzati nel corso dell'istruttoria dovranno essere comunicate tempestivamente a questa Agenzia.

4. L'Agenzia vigila sull'attività della Società riconosciuta ai sensi del presente decreto, adottando idonei provvedimenti ispettivi, di propria iniziativa ovvero su richiesta di soggetti preposti all'utilizzo dei sottosistemi, anche mediante verifica a campione dei rapporti di valutazione rilasciati. A tal fine la Società STEAMCERT S.r.l. invierà ogni anno all'Agenzia l'elenco dei rapporti di valutazione emessi nell'ambito dei sottosistemi oggetto di qualifica.

5. L'Agenzia dispone, con periodicità almeno annuale, visite di vigilanza presso la Società STEAMCERT S.r.l., al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarità delle operazioni svolte.

Art.3

1. La Società riconosciuta, in relazione all'esito delle visite ispettive di vigilanza di cui all'articolo 2, è soggetta, nei casi previsti, alle sanzioni di riduzione temporanea e/o sospensione della qualifica previste al capitolo 6.8 delle *"Linee Guida per la qualifica da parte dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie dei Verificatori Indipendenti della Sicurezza"*.

2. Il provvedimento di riduzione e/o sospensione è ritirato a seguito dell'accertata rimozione delle cause alla base dell'adozione dei medesimi.

3. Il riconoscimento è revocato nel caso in cui la Società riconosciuta non ottempera, con le modalità e i tempi indicati nel verbale di visita ispettiva, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.

Art.4

1. La decorrenza della validità del riconoscimento quale Verificatore Indipendente della Sicurezza resta fissata a quella della data prevista nel citato decreto n. 9/2011.

Ing. Alberto Chiovelli